

STUDIO LEGALE


Avv. MARIO MOSSALI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Avv. ANDREA R. VETTURI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Avv. MARIATERESA SORTE
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Avv. ALBERTO SBRIGLIONE
Avv. GIORGIO VENTURATI

E-MAIL: INFO@STUDIOMVS.IT
E-MAIL: MOSSALI@STUDIOMVS.IT
P.E.C.: MARIO.MOSSALI@BERGAMO.PECAVOCATI.IT

24126 BERGAMO – VIA G. FALCONE N. 15
TEL. 035/330670 – FAX 035/322674

24047 TREVIGLIO (BG) – PIAZZA INSURREZIONE N. 6
TEL. 0363/344997 – FAX 0363/598872

24011 ALME' (BG) – VIA LOCATELLI N. 49
TEL. 035/545100 – FAX 035/636459



PARTNER
VIA TARAMELLI N. 11 20025 LEGNANO (MI)
TEL. 0331/452183 – FAX 0331/593008

BERGAMO, 27 novembre 2019

A mezzo e mail a: info@appice.it

Spett.le
A.P.P.I.C.E.
Associazione Piccoli Proprietari
Infrastrutture Comunicazione
Elettronica
Piazza della Repubblica n. 32
20124 MILANO

OGGETTO: Parere *pro veritate* in ordine alla realizzazione di un nuovo impianto di comunicazione elettronica e alle possibili contestazioni avanzate da confinanti proprietari di tralicci.

Spett.le A.P.P.I.C.E.,

mi è stato evidenziato come, spesso, nella fase antecedente o concomitante alla realizzazione di un nuovo traliccio, sia accaduto che il confinante ovvero il soggetto proprietario di altra infrastruttura di comunicazioni elettroniche già esistente *in loco*, abbia formulato all'Ente locale domanda di accesso agli atti, al fine di verificare la regolarità urbanistico/edilizia e documentale dell'erigendo manufatto.

In alcuni casi è, inoltre, accaduto che venisse avanzata al Comune espressa richiesta di emissione di ordine di immediata sospensione dei lavori, a causa di ventilate e non meglio circostanziate problematiche interferenziali, che potrebbero derivare dall'erezione del traliccio ovvero dall'installazione di impianti di radiodiffusione.

Il presente parere si prefigge di trattare la questione e di dare delle indicazioni, seppur generali, in simili eventualità.

In primo luogo, occorre evidenziare che la normativa vigente consente e tutela l'accesso ai dati e ai documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni con lo scopo di tutelare, tra l'altro, i diritti dei cittadini.

Detto diritto risulta esercitabile da chiunque.

L'art. 5 del D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 disciplina le modalità di accesso, prevedendo che la Pubblica Amministrazione, destinataria della domanda di accesso, comunichi ai soggetti controinteressati l'istanza pervenuta. L'art. 3 del D.P.R. n. 184 del 12/04/2006 contempla analoga previsione.

Seppur la normativa consenta ai controinteressati di opporsi, motivandone le ragioni entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, la Pubblica Amministrazione può comunque accogliere la richiesta, dandone notizia al controinteressato, il quale potrà presentare ricorso o richiesta di riesame all'amministrazione entro i successivi quindici giorni.

Ex lege il rifiuto, il differimento e la limitazione al diritto di accesso deve essere motivato con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'art. 5 *bis* della citata normativa, ossia se il diniego sia necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di interessi pubblici espressamente

STUDIO LEGALE

AVV. MARIO MOSSALI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
AVV. ANDREA R. VETTURI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
AVV. MARIATERESA SORTE
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
AVV. ALBERTO SBRIGLIONE
AVV. GIORGIO VENTURATI

E-MAIL: INFO@STUDIOMVS.IT
E-MAIL: MOSSALI@STUDIOMVS.IT
P.E.C.: MARIO.MOSSALI@BERGAMO.PECAVOCATI.IT

24126 BERGAMO – VIA G. FALCONE N. 15
TEL. 035/330670 – FAX 035/322674

24047 TREVIGLIO (BG) – PIAZZA INSURREZIONE N. 6
TEL. 0363/344997 – FAX 0363/598872

24011 ALME' (BG) – VIA LOCATELLI N. 49
TEL. 035/545100 – FAX 035/636459



PARTNER
VIA TARAMELLI N. 11 20025 LEGNANO (MI)
TEL. 0331/452183 – FAX 0331/593008

indicati, ovvero di interessi privati, quali la protezione di dati personali, la libertà e la segretezza della corrispondenza e gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica.

A fronte del diniego totale o parziale da parte della Pubblica Amministrazione, è prevista una procedura di riesame da presentare al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza previsto *ex lege*, che decide, sentito, se del caso, anche il Garante per la protezione dei dati personali.

Contro la determinazione negativa della P.A., come pure del citato responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, è ammesso ricorso al T.A.R. da parte del richiedente.

Premesso questo, dal tenore letterale della normativa e dalla fattispecie oggetto di disamina, è probabile che la P.A. considerata acconsenta alla richiesta di accesso documentale anche in caso di opposizione del controinteressato, laddove l'istanza pervenga da un soggetto portatore di interesse diretto e concreto alla conoscenza della documentazione.

Sarà quindi onere del singolo controinteressato valutare come determinarsi, misurando, caso per caso, la situazione concreta, nonché l'esistenza e la natura dei rapporti eventualmente sussistenti con il richiedente e con l'Ente locale interessato.

Al riguardo occorre evidenziare come tutti i provvedimenti amministrativi, in generale, e degli Enti locali, in particolare, siano emessi "*fatti salvi i diritti dei terzi*". Pertanto, l'eventuale emissione di titoli abilitativi da parte del Comune non esime il destinatario del provvedimento autorizzatorio e/o concessorio da azioni e/o responsabilità nel caso di violazioni di norme (es. in materia di distanze e/o immissioni moleste), ovvero di danni arrecati a terzi.

Discorso a parte merita l'eventuale richiesta di sospensione dei lavori per asserite problematiche interferenziali, derivanti dal traliccio ovvero dagli impianti su di esso posizionati.

Salvo che l'Ente locale non ravveda anomalie e/o irregolarità a livello urbanistico – edilizio nella pratica presentata, il medesimo non ha titolo per verificare nel merito questioni di natura prettamente civilistica, che pertengono rapporti che potremmo definire di "vicinato".

Di norma, per quanto ho potuto verificare nella mia esperienza, l'Ente locale evita di entrare nelle questioni di natura privatistica, non volendo esporsi a contestazioni e/o a richieste danni nell'ipotesi di adozioni di provvedimenti di sospensione dei lavori, che poi risultino emessi in forza di elementi infondati e/o pretestuosamente mossi dal privato istante.

Se il soggetto richiedente ritiene che l'edificazione del traliccio arrechi al medesimo un pregiudizio concreto, l'unica soluzione percorribile è ricorrere al Tribunale civile competente territorialmente mediante l'introduzione di un procedimento possessorio o d'urgenza, a seconda delle lamentele sollevate. Perché si possa configurare uno spoglio o una molestia nell'ipotesi dell'azione possessoria o un pericolo nel caso dell'azione d'urgenza è imprescindibile, però, che il traliccio sia stato quantomeno posizionato ed installato. Nel corso del giudizio, sarà poi un Consulente Tecnico d'ufficio, nominato dal Tribunale adito, a verificare se, in concreto, le lagnanze del ricorrente siano o meno fondate.

A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, porgo cordiali saluti.

Avv. Mario Mossali
Mario Mossali